



COPIA CONFORME

# Comune di Citerna

## Provincia di Perugia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 12 Del 30-06-21**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI E TARIFFE**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00, in modalità VIDEOCONFERENZA, convocato nei modi di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PALADINO ENEA</b>	<b>P</b>	<b>QUARTUCCI DANIELE</b>	<b>P</b>
<b>CARLINI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>ROMANO NUNZIO</b>	<b>P</b>
<b>CONTI ANNA</b>	<b>P</b>	<b>BARBERI NUCCI BENEDETTA</b>	<b>P</b>
<b>FEDELE SAMUEL</b>	<b>P</b>	<b>SERINI FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CEPPODOMO ROMANO</b>	<b>P</b>	<b>TAPPINI CRISTINA</b>	<b>A</b>
<b>GIANNELLI PAOLA</b>	<b>P</b>	<b>BOSCHI CHIARA</b>	<b>P</b>
<b>CIRIGNONI VALENTINA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PALADINO ENEA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DECENTI BRUNO.

Si dà atto che gli assenti sono giustificati.



COPIA CONFORME

<b>Immediatamente eseguibile</b>	<b>S</b>	<b>Soggetta a ratifica</b>	<b>N</b>
<p>Il sottoscritto Mencarelli Marzia Istruttore di Segreteria certifica che:</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b></p> <p style="text-align: center;">Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune</p> <p>dal giorno _____ al giorno _____ con numero _____ .</p> <p>Citerna, li _____</p> <p style="text-align: right;">F.to Istruttore di Segreteria Mencarelli Marzia</p>			
<p>Note:</p>			



---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta dell'assessore Paola Giannelli;

PREMESSO che sul testo della proposta della presente delibera è stato acquisito il parere favorevole del funzionario responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica e del funzionario responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 secondo cui *“limitatamente all'anno 2021, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'[articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”*;

CHE conseguentemente risulta necessario fissare, per il corrente anno, le seguenti nuove scadenze di pagamento:

i 31 luglio 2021

i 30 settembre 2021



ì 30 novembre 2021

ì 31 gennaio 2022

ì o in unica soluzione entro il 31 luglio 2021;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "*criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "*... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...*", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "*... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...*", in caso positivo, procede all'approvazione;

VISTE, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020.

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2014 e modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in data odierna;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 693 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, disciplinante il piano finanziario e la prescritta relazione;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, di istituzione dell'Autorità Umbra per rifiuti e idrico (AURI);
- lo Statuto dell'AURI, approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità n. 1 del 29 febbraio 2016;
- il Regolamento di organizzazione della medesima Autorità, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29 febbraio 2016;

TENUTO CONTO che in base alle sopra citate normative sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Autorità di ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'art. 15 della L.R. 4/2011, dagli ambiti territoriali integrati;

CONSIDERATO che l'AURI è formalmente subentrata nelle funzioni già esercitate dagli ATI ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2007, a far data dal 1 aprile 2017;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021 validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente, il quale espone un costo complessivo di €. 470.946,00=;

TENUTO CONTO che il piano finanziario 2021, come validato dall'Autorità Umbra



Rifiuti e Idrico (AURI), con delibera Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/06/2021, è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

▮ a) PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR;

▮ b) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

▮ c) dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, il quale stabilisce all'ultimo periodo che: *"nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 (euro 1.489,00), i maggiori costi determinati a seguito dell'emergenza Covid (euro 17.000), nonché la rata annuale conguaglio relativa ai costi variazioni per deroga ex art. 107, co.5 D.L.18/2020 (euro 3.699,00);
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- i coefficienti di produttività dei rifiuti delle diverse categorie omogenee di attività utilizzati per il calcolo delle tariffe sono stati definiti, per l'anno 2021, in base al vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, sezione TARI, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 652, della L. 147/2013 sopra richiamato;

VISTA, altresì, l'articolazione tariffaria relativa alla tassa sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche così come riportata nel dispositivo, determinata sulla base del Piano Finanziario di cui sopra e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021, in conformità a quanto previsto, dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;



COPIA CONFORME

DATO ATTO che nella definizione della articolazione tariffaria 2021, è stato applicato l'impianto dei coefficienti previsti nell'Allegato B del citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DATO inoltre atto che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

DATO infine atto che anche per il corrente anno, si rende imprescindibile adottare misure compensative in materia di TARI a favore delle utenze non domestiche in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche utilizzando le risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché il fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del D.L. n. 73/2021;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'ammontare del costo standard complessivo come risultante dal prospetto di simulazione agli atti della presente deliberazione ammonta ad euro 527.386,00=;

RITENUTO pertanto che il costo complessivo da piano finanziario del servizio pari a euro € 470.946,00= risulta inferiore all'ammontare del detto costo standard;

ACQUISITO il parere della I commissione consiliare nella seduta del 28 giugno 2021;

CON VOTI favorevoli nove e astenuti tre (Barberi Nucci, Serini e Boschi) accertati per appello nominale dal Segretario comunale

## **DELIBERA**

1) DI APPROVARE il Piano Finanziario 2021 allegato alla presente deliberazione dando atto che lo stesso e i documenti ad esso allegati depositati agli atti di ufficio



COPIA CONFORME

dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), sono stati validati dalla stessa Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/06/2021;

2) DI APPROVARE la seguente articolazione tariffaria per l'anno 2021 per le diverse tipologie e fasce di utenza domestica e non domestica:

### UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Quota Fissa €/mq/anno	Quota Variabile €/utenza/anno
Nucleo con 1 componente	0,237482	103,873266
Nucleo con 2 componente	0,266444	186,971880
Nucleo con 3 componente	0,298301	212,940197
Nucleo con 4 componente	0,318574	228,521187
Nucleo con 5 componente	0,338847	301,2324,74
Nucleo con 6 o più componenti	0,350432	353,169107

### UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria	Quota Fissa €/mq/anno	Quota Variabile €/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,226949	1,026203
2	Campeggi, distributori carburanti	0,385813	1,726323
3	Esposizioni, autosaloni	0,222410	0,997431
4	Alberghi con ristorante	0,571911	2,555917
5	Alberghi senza ristorante	0,385813	1,733516
6	Case di cura e di riposo	0,422125	1,889364
7	Uffici, agenzie, studi professionali	0,494749	2,217845
8	Banche ed istituti di credito	0,240566	1,083747
9	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,453898	2,047611
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,544678	2,443226
11	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,381274	1,714334
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,481132	2,148313
13	Attività industriali con capannoni di produzione	0,245105	1,090940
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,295033	1,313923
15	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,274030	10,204488
16	Bar, caffè, pasticceria	1,738430	7,797226
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,039427	4,649084
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,798861	3,591711



COPIA CONFORME

19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,77201	10,82693
20	Discoteche, night club	2,113871	2,892460

3) DI DARE ATTO che i coefficienti del Dpr n. 158/1999 utilizzati nella determinazione delle tariffe TARI 2021 sono i seguenti:

#### UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Quota fissa - Ka	Quota variabile - Kb
Nucleo con 1 occupante	0,82	1,00
Nucleo con 2 occupanti	0,92	1,80
Nucleo con 3 occupanti	1,03	2,05
Nucleo con 4 occupanti	1,10	2,20
Nucleo con 5 occupanti	1,17	2,90
Nucleo con 6 o più occupanti	1,21	3,40

#### UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Categoria	Quota fissa - Kc	Quota variabile - Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,50	4,28
2	Campeggi, distributori carburanti	0,85	7,20
3	Esposizioni, autosaloni	0,49	4,16
4	Alberghi con ristorante	1,26	10,66
5	Alberghi senza ristorante	0,85	7,23
6	Case di cura e di riposo	0,93	7,88
7	Uffici, agenzie, studi professionali	1,09	9,25
8	Banche ed istituti di credito	0,53	4,52
9	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,00	8,54
10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,20	10,19
11	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,84	7,15
12	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,06	8,96
13	Attività industriali con capannoni di produzione	0,54	4,55
14	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,65	5,48
15	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,01	42,56
16	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
17	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,29	19,39
18	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,76	14,98
19	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
20	Discoteche, night club	1,58	13,42

4) DI DARE ATTO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapporta a giorno e maggiorata del 50%;





5) DI DARE ATTO altresì che con le tariffe di cui al precedente punto 2) è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio al netto del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 (euro 1.489,00), i maggiori costi determinati a seguito dell'emergenza Covid (euro 17.000,00), nonché la rata annuale conguaglio relativa ai costi variazioni per deroga ex art. 107, co.5 D.L.18/2020 (euro 3.699,00);

6) DI APPROVARE, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività (ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "9-Case di cura e riposo", "10-Ospedali", "12-Banche, istituti di credito e studi professionali", "25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "26-Plurilicenze alimentari e/o miste", "28-Ipermercati di generi misti" e le attività indicate nell'allegato 23 e 24 del DPCM 2 marzo 2021), fino a concorrenza delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, nonché del fondo alimentato dalla dotazione di cui all'articolo 6 del D.L. n. 73/2021, una riduzione pari al 50% della quota fissa e della quota variabile, calcolata d'ufficio nella rata di saldo e a conguaglio dell'importo dovuto per il 2021;

7) DI DARE ATTO che le minori entrate conseguenti alla riduzione predetta troveranno copertura in appositi stanziamenti del bilancio 2021-2023, anno 2021, senza gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021;

8) DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà ad apportare al bilancio di previsione 2021-2023 le necessarie variazioni finalizzate ad adeguare il Bilancio 2021-2023 ai costi previsti dal nuovo PEF ed alle predette minori entrate a seguito delle riduzioni come sopra stabilite;

9) DI STABILIRE per l'anno 2021 le seguenti nuove scadenze di pagamento:

- ı 31 luglio 2021
- ı 30 settembre 2021
- ı 30 novembre 2021
- ı 31 gennaio 2022
- ı o in unica soluzione entro il 31 luglio 2021;

10) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Tributarî gli adempimenti di competenza ed in particolare per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;



COPIA CONFORME

---

11) DI DICHIARARE, con successiva e separata unanime votazione accertata per appello nominale dal Segretario comunale, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*



COPIA CONFORME

---

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1, DEL D. LGS 267/2000.**

---

**PARERE:** Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**

Data: 30-06-21

F.to Il Responsabile del servizio  
Stoppini Rita

---

**PARERE:** Favorevole in ordine alla regolarità **CONTABILE**

Data: 30-06-21

F.to Il Responsabile del servizio  
Stoppini Rita

---

<b>F.to IL SEGRETARIO COMUNALE</b>	<b>F.to Il Presidente</b>
<b>Dr. DECENTI BRUNO</b>	<b>Dr. PALADINO ENEA</b>

---

Citerna, li

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Bruno Decenti**